



Federazione Italiana Baseball Softball

viale Tiziano 74 - 00196 - ROMA
Tel.: +39 06 32297201-02-03
Fax.: +39 06 36858201
p.iva: 01383101001



COMUNICATO UFFICIALE N. 950001 - ROMA 10/07/2019

Il Giudice Sportivo Nazionale della F.I.B.S., Dott. Silvano Filippi, nella seduta del 10/07/2019 ha omologato le gare di seguito indicate ed ha adottato le delibere ed i provvedimenti che integralmente si riportano:

XVII Torneo Crocetta

Provvedimenti disciplinari

SOCIETA'

AMMENDA ALLA SOCIETA' CROCETTA BASEBALL CLUB A.S.D. di € 200.00 vedi delibera

TECNICI

INTERDIZIONE dal 10-07-2019 al 06-07-2020 a Melassi Massimo (CROCETTA BASEBALL CLUB A.S.D.) vedi delibera

D) Delibere

Il Giudice Sportivo Nazionale,

accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 26, comma 2, del Regolamento di Giustizia;

visto il referto arbitrale relativo alla gara categoria Under 15 Crocetta Cervignano, disputata a Parma in data 6 luglio 2019 nell'ambito del XVII Torneo Crocetta;

premesso che:

secondo quanto riferito nel referto in menzione, nella parte bassa del IV inning, il manager del Crocetta, MELASSI Massimo, è stato espulso per aver platealmente contestato un giudizio arbitrale, peraltro facendo uso di un linguaggio lesivo dell'onorabilità degli ufficiali di gara, e che a seguito dell'espulsione, postosi frontalmente all'arbitro capo, gli ha volontariamente sferrato una testata;

in esito all'azione violenta e scomposta dianzi descritta la visiera del caschetto indossato dal suddetto manager ha colpito il naso dell'arbitro

capo;

per effetto dell'aggressione subita, ritenendo non sussistessero più le condizioni per proseguire la partita gli arbitri hanno lasciato il terreno di gioco;

il disvalore del comportamento in questione risulta viepiù aggravato in considerazione del fatto che si è verificato nell'ambito di un torneo giovanile, quindi con rilevanti ricadute diseducative;

ferma restando la gravità intrinseca, la descritta condotta, comunque ingiustificabile, merita di essere sanzionata con maggior carica afflittiva in quanto posta in essere in un contesto che per definizione dovrebbe far prevalere la finalità ludica su quella agonistica;

Per tutto quanto in premessa il Giudice

infligge a MELASSI Massimo l'interdizione fino al 6 luglio 2020 in applicazione dell'art. 3 comma 4, c) i. del Regolamento di Giustizia,

nonché

infligge alla Società Crocetta l'ammenda di euro 200 per la responsabilità derivante dal comportamento del proprio manager.

Si ritiene opportuno evidenziare che l'entità della sanzione inflitta, che risulta assai più attenuata rispetto a quella che in astratto poteva essere irrogata, tiene conto dell'immediata presa di distanza della dirigenza della società del Crocetta e della fattiva collaborazione per garantire una serena prosecuzione delle gare in programma.

Si comunichi

Il Giudice Sportivo Nazionale
Dott. Silvano Filippi